



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/09/2011

=====

ADDI' 09/09/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZAZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - FORTE

DELIBERAZIONE N. 404

Oggetto:

Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio ivi comprese la relativa pianificazione comunale in materia: Programma urbano dei parcheggi - PUP - (ex Legge 24 marzo 1989 n. 122) - nell'ambito dei relativi Piani urbani del traffico (PUT) - (ex art 36, Dlgs n° 285 del 1992), per complessivi €.17.972.984,69 di cui €. 1.206.743,28 per l'esercizio 2011, €. 9.317.873,53 per l'annualità 2012 ed €. 7.448.367,88 per l'annualità 2013, a valere sul capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio - C.A. D44527. Approvazione delle Linee di Azione Programmatiche.



OGGETTO: Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio ivi compresa la relativa pianificazione comunale in materia: Programma urbano dei parcheggi - PUP - (ex Legge 24 marzo 1989 n. 122) - nell'ambito dei relativi Piani urbani del traffico (PUT) - (ex art 36, Dlgs n° 285 del 1992), per complessivi €.17.972.984,69 di cui €. 1.206.743,28 per l'esercizio 2011, €. 9.317.873,53 per l'annualità 2012 ed €. 7.448.367,88 per l'annualità 2013, a valere sul capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio - Cap. D44527. Approvazione delle Linee di Azione Programmatiche.

### LA GIUNTA REGIONALE

*Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale;*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha conferito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di Trasporto Pubblico Locale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n° 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n° 400 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";

VISTA la Legge regionale 16 Luglio 1998, n.° 30, recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 marzo 1989 n. 122 recante "Disposizioni in materia di parcheggi, riguardante tra l'altro la pianificazione dei flussi di traffico e dei parcheggi nei centri urbani prevedendo all'art.3, comma 1 il "Programma urbano dei parcheggi";

VISTO il Nuovo Codice della strada Dlgs n° 285 del 1992 e s.m.e.i., in particolare l'art 36 "piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extra urbana";

VISTA la Legge 24 dicembre 1993 n. 537 dal titolo "Interventi correttivi di finanza pubblica", e in particolare l'art. 12 "trasferimenti alle regioni" con il quale sono state trasferite alle regioni le competenze e le risorse finanziarie relativamente alla Legge 122/89;





404 - 9 SET. 2011 R

#### PREMESSO

- che la Regione Lazio, in via di prima attuazione della legge n. 122 del 24.03.1989, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10434 del 02.12.1989 individuava i Comuni del Lazio tenuti alla redazione del programma urbano dei parcheggi e che detta D.G.R., come da procedura allora prevista, veniva ratificata con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 1140 del 22.02.1990;
- che, a seguito di ogni trasferimento alle Regioni della materia "Parcheggi Urbani" ex art. 12 della l. 537 del 23/12/1993, il Piano ed il Programma di finanziamento di cui a detta deliberazione, nelle sue varie erogazioni, correzioni ed implementazioni veniva seguito direttamente dalla competente Direzione Regionale Trasporti, a valere sullo specifico capitolo di spesa oggi Cap. D44527;
- che, quindi, l'attuazione della Legge n. 122/89 nel Lazio, ha visto una prima fase di applicazione negli anni '90 quando sono stati ammessi a contributo i programmi urbani dei parcheggi di diversi Comuni del Lazio relativamente ai quali la Regione Lazio ha provveduto e sta ancora provvedendo all'erogazione delle rate annuali di contributo;
- che nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ivi compresa la relativa previsione pluriennale 2012-2013, nell'ambito dell'UPB D44 "Investimenti, trasporto, parcheggi, intermodalità" (spesa conto capitale), il capitolo di spesa D44527 nel relativo triennio prevede una disponibilità finanziaria anche al netto di quanto necessario al pagamento degli impegni precedentemente assunti per l'attuazione degli interventi di cui alla programmazione già avviata per un complessivo nel triennio di € 17.972.984,69, di cui € 1.206.743,28 nell'esercizio 2011, € 9.317.873,53 nell'annualità 2012 ed € 7.448.367,88 nell'annualità 2013;
- che, pertanto, relativamente a detti maggiori stanziamenti risulta possibile procedere ad una nuova programmazione di investimenti per le stesse finalità di cui alla legge 122/1989, secondo la piena competenza oggi trasferita alla Regione (ex art. 12 della legge 537/1993), prevedendo la redazione di strumenti di pianificazione comunale più specificamente "Piani Urbani dei Parcheggi", da far rientrare nell'ambito dei "Piani Urbani di Traffico" di cui all'ex art.36 del D.lgs.285/1992 e s.m.i., nonché la realizzazione dei relativi interventi;

#### CONSIDERATO

- che detto programma di intervento può rappresentare un importante strumento di pianificazione comunale utile all'implementazione dell'intermodalità tra i differenti mezzi di trasporto
- che, peraltro, la Regione Lazio sta provvedendo alla redazione del Piano Regionale della Mobilità, tra i cui obiettivi rientrano, a pieno titolo, la pianificazione e la programmazione della sosta nelle aree urbane ivi compresa la pianificazione dei nodi di scambio di competenza dei Comuni con la conseguente visione e pianificazione dei flussi di traffico e oltre che nelle aree extraurbane anche nelle aree urbane;





404 - 9 SET. 2011. R

RITENUTO che lo sviluppo dell'intermodalità, e del sistema della sosta di cui al programma di interventi previsto con la presente deliberazione, possa completare i contenuti di quanto anche al Piano Regionale della Mobilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno di mettere in atto un Programma regionale di investimenti e per la pianificazione comunale in materia (Programma urbano dei parcheggi (PUP) - Legge 24 marzo 1989 n. 122 - e Piani urbani del traffico (PUT) - Dlgs n° 285 del 1992, art 36 (Nuovo Codice della Strada) e per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio;

DATO ATTO che il relativo programma di finanziamento può essere attuato attraverso un Bando per la manifestazione di interesse rivolto a tutti i Comuni del Lazio, finalizzato a ricevere le necessarie proposte e richieste di finanziamento da parte dei Comuni medesimi sulla base delle seguenti due linee di azione programmatiche meglio descritte nell'allegato A:

- a) *Favorire il completamento e l'implementazione della pianificazione dei Comuni del Lazio nel settore della mobilità urbana attraverso la redazione e l'adozione dei Programmi urbani dei parcheggi (PUP nell'ambito dei Piani urbani del traffico PUT);*
- b) *Sostenere la realizzazione di parcheggi urbani, previsti dai suddetti strumenti di pianificazione, con particolare riferimento a quelli che favoriscono l'intermodalità assolvendo alle funzioni di "nodi di scambio".*

RITENUTO che per l'attuazione dell' "azione programmatica" tesa alla pianificazione, azione a), sopra riportata, la relativa spesa possa essere limitata ad una quota non superiore al 20% della disponibilità finanziarie riservate alla presente deliberazione;

RITENUTO ancora che l'azione della Regione, nell'attuazione del Programma di cui alla presente deliberazione, debba orientarsi verso tutti i Comuni del Lazio;

RITENUTO, altresì, che sempre per l'attuazione del programma di cui alla presente deliberazione, l'azione della Regione possa orientarsi anche nel rispetto di quanto previsto all'art.93 della L.R. n.6/99, comma 3/bis, circa la particolare riserva dei benefici di legge nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, riservando nei confronti di questi ultimi una percentuale non inferiore al 30% delle risorse di cui alla presente deliberazione;

DATO ATTO che tale Programma trova copertura con le risorse del capitolo di spesa della previsione di bilancio della Regione Lazio 2011 e pluriennale 2012/2013 Cap.D44527, che prevede una disponibilità finanziaria nel triennio di complessivi € 17.972.984,69, di cui € 1.206.743,28 nell'esercizio 2011, € 9.317.873,53 nell'annualità 2012 ed € 7.448.367,88 nell'annualità 2013;

VISTA la L.R. del 24.12.2010, n.8 riguardante il Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011 e pluriennale 2012/2013 al Cap. D44527;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione;





404 - 9 SET. 2011 R

All'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTUAZIONE al Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio ivi compresa la relativa pianificazione comunale in materia Programma urbano dei parcheggi (PUP) - ex Legge 24 marzo 1989 n. 122 , nell'ambito dei Piani urbani del traffico (PUT) - ex art 36 del Dlgs n° 285 del 1992, per complessivi € 17.972.984,69, di cui €. 1.206.743,28 nell'esercizio 2011, €. 9.317.873,53 nell'annualità 2012 ed €. 7.448.367,88 nell'annualità 2013, a valere sul capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio D44527, che ne presenta la relativa disponibilità;

DI APPROVARE le Linee di Azione Programmatiche, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La competente struttura: Direzione Regionale Trasporti, provvederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione, mediante uno specifico "Bando" volto a ricevere le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni interessati, articolato sulle due linee di azione in premessa riportate e meglio descritte, anche per i relativi contenuti, nell'allegato -A).

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI ;  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


ROMA 13 SET. 2011





### Allegato A)

Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio ivi compresa la relativa pianificazione comunale in materia: Programma urbano dei parcheggi - PUP - (ex Legge 24 marzo 1989 n. 122) - nell'ambito dei relativi Piani urbani del traffico (PUT) - (ex art 36, Dlgs n° 285 del 1992), per complessivi €.17.972.984,69, di cui €. 1.206.743,28 per l'esercizio 2011, €. 9.317.873,53 per l'annualità 2012 ed €. 7.448.367,88 per l'annualità 2013, a valere sul capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione Lazio D44527.



#### Linee di azione programmatiche

Il programma di cui trattasi ha le seguenti finalità:

- c) Favorire il completamento e l'implementazione della pianificazione dei Comuni del Lazio nel settore della mobilità urbana attraverso la redazione e l'adozione dei Programmi urbani dei parcheggi (PUP) nell'ambito dei Piani urbani del traffico (PUT).

Questa finalità dovrà assumere lo scopo di dotare i Comuni del Lazio di "Piani Urbani dei Parcheggi" secondo le indicazioni contenute all'art.3, comma 1, 2° capoverso, della L. 122/89 secondo cui detto strumento di pianificazione "deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane". Inoltre, secondo quanto all'art.36, comma 4, Dlgs n° 285 del 1992, detti "Piani urbani dei parcheggi" devono essere inseriti nell'ambito di specifici "Piani urbani del traffico", infatti i "piani urbani del traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire".

La pianificazione di cui trattasi dovrà assumere anche lo scopo di attuare la realizzazione dei parcheggi in questione in maniera graduale, dando la possibilità ai Comuni di attuare la relativa programmazione in modo



*efficace, e dando anche la possibilità ai cittadini di adattarsi ai cambiamenti che questo comporta.*

d) **Sostenere la realizzazione di parcheggi urbani, previsti dai suddetti strumenti di pianificazione, con particolare riferimento a quelli che favoriscono l'intermodalità assolvendo alle funzioni di "nodi di scambio", perseguendo i seguenti obiettivi prioritari :**

- 1) realizzare parcheggi di scambio per intercettare il flusso veicolare e incentivare l'uso dei mezzi pubblici, favorendo il decongestionamento dei centri urbani;*
- 2) promuovere gli interventi finalizzati a risolvere le forti carenze in tema di mobilità, trasporti e intermodalità individuati nei PUP e in grado di ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;*
- 3) favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare, anche liberando dalla sosta talune strade, destinandole all'esclusiva funzione di circolazione di veicoli, prevedendo eventuali corsie riservate al traffico di mezzi pubblici e creando luoghi di sosta alternativa;*
- 4) creare aree di sosta finalizzate ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato e prevedendo quindi in dette aree la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati e differenziati.*
- 5) individuare ed attrezzare zone di particolare rilevanza urbanistica, dove vietare la sosta gratuita a tempo illimitato regolamentando quella a tempo limitato anche attraverso la creazione di posti auto aggiuntivi a quelli già esistenti;*
- 6) attribuire alle aree già destinate al parcheggio funzioni di servizio pubblico, rispondendo alla domanda di sosta senza trascurare la qualità dell'ambiente, la qualità urbana e la facilità della fruizione dei servizi da parte dell'utenza , migliorando quindi anche la qualità degli attuali spazi già dedicati alla sosta, attraverso interventi di miglioramento ambientale ed architettonico ed anche attraverso il posizionamento all'interno di dette aree di servizi utili all'utenza.*

#### **Risorse finanziarie disponibili – limiti e riserve**

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del programma di cui alla deliberazione a cui il presente documento risulta allegato sono pari ad un complessivo di €. 17.972.984,69 cui €. 1.206.743,28 afferenti all'esercizio finanziario 2011, €. 9.317.873,53 afferenti all'annualità 2012 ed €. 7.448.367,88 afferenti all'annualità 2013 a valere sul Cap. D44527.



Rispetto a detto complessivo importo la spesa per l'attuazione della "linea di azione programmatica a)", riguardante la pianificazione comunale, non dovrà superare il 20% delle risorse disponibili, la restante parte dovrà riferirsi alla "linea di azione b)", riguardante il finanziamento di opere.

Per il rispetto di quanto all'art. 93 della L.R. n.6/99 comma 3/bis, circa la riserva delle risorse finanziarie in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, detta percentuale non potrà essere inferiore al 30% della disponibilità complessiva.

### **Modalità di attuazione del programma**

Per l'attuazione del Programma di cui alla Deliberazione a cui il presente documento risulta allegato, la competente Direzione Regionale Trasporti, procederà a redigere un bando, rivolto ai Comuni, contenente le finalità degli interventi ammessi a contributo, le modalità di partecipazione al bando, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione dei finanziamenti stessi.

I finanziamenti saranno assegnati ai Comuni medesimi sulla base di graduatoria conseguente l'esame delle richieste ricevute nel termine stabilito dal Bando, che non potrà essere inferiore a 30 gg. dalla relativa pubblicazione.

Le domande e le relative proposte saranno esaminate da un'apposita commissione costituita da due dirigenti della Direzione Regionale Trasporti ed un terzo membro designato dall'ANCI Lazio, al fine di assicurare la partecipazione di una rappresentanza dei Comuni nell'ambito del procedimento di selezione delle richieste e delle proposte avanzate dai Comuni medesimi.

La graduatoria e/o le graduatorie avranno validità di tre anni e serviranno, a scorrimento, per l'assegnazione degli stessi stanziamenti, dedicati alla deliberazione di cui al presente allegato, che si renderanno disponibili nel corso del triennio sul relativo capitolo di spesa a seguito dell'eventuale rinuncia o mancato buon fine degli stessi finanziamenti assegnati ad altri Comuni aventi precedenza in graduatoria.

Il bando e la relativa graduatoria differenzierà i Comuni che già sono in possesso del P.U.P., i quali potranno avere accesso diretto al finanziamento per l'esecuzione di parcheggi, dai Comuni sprovvisti di PUP i quali avranno accesso sia al finanziamento dell'attività pianificatoria di cui alla lettera a), che al finanziamento di parcheggi di cui alla lettera b), comunque nessuna erogazione di finanziamenti sarà possibile nei confronti di questi ultimi in assenza dell'approvazione del relativo P.U.P. In questa ultima fattispecie saranno ricompresi anche i Comuni che pur avendo un P.U.P. chiedono l'accesso ai finanziamenti per il relativo adeguamento e/o rinnovo.

Il bando nella sua formulazione dovrà tenere conto di tutte le leggi che regolamentano la materia di assegnazione ai Comuni ed agli altri Enti Locali



di benefici e di finanziamenti regionali, ivi compreso le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti stessi, ex L.R.88/80. Il bando e l'attuazione del programma dovrà tener conto anche di quanto previsto dall'art.93 della L.R.n.6/99, limitatamente ai comma 3 e 3/bis, 3/ter e 4, con particolare riferimento al comma 3/bis circa i benefici riservati ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La Direzione Regionale Trasporti, preposta all'attuazione di quanto alla deliberazione a cui il presente documento risulta allegato, attuerà il Programma in stretta rispondenza agli indirizzi sopra riportati, ed i contenuti di cui al presente documento costituiranno anche i "criteri" per l'individuazione dei Comuni e delle proposte da ammettere a finanziamento.

